

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Accordo Collettivo A.I.A.C. – LEGA PRO

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni e competenza

ARTICOLO 1

- 1.1** Il Collegio Arbitrale ha sede a Firenze presso la sede della Lega Italiana Calcio Professionistico.
- 1.2** Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni dell'art. 4, quinto comma, Legge 23 marzo 1981 n. 91, dell'art. 3, primo comma, Legge 17 ottobre 2003 n. 280, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante.
- 1.3** Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da A.I.A.C. e Lega Pro, anche nel caso di avvenuta retrocessione della Società e/o iscrizione ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.
- 1.4** In ipotesi di promozione o retrocessione nell'ambito delle categorie professionistiche, ai fini della competenza arbitrale rileva l'appartenenza della Società alla Lega Pro al momento della proposizione della domanda.
- 1.5** Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

- 2.1** Salva la diversa procedura prevista in materia disciplinate dagli Accordi Collettivi, il ricorso deve:
- a) essere sottoscritto dal tesserato o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA) e, ove possibile, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
 - b) contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
 - c) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi;
 - d) essere inviato al Collegio Arbitrale per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato al Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.
- 2.2** In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.
- 2.3** La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- 2.4** L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

2.5 Il ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

ARTICOLO 3

3.1 La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

3.2 La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti, per gruppi di dieci, di cui cinque ricorsi e cinque multe/riduzione dei compensi, ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della Lega Pro e di uno dell'A.I.A.C..

3.3 I Presidenti - nell'ambito della stessa tornata di estrazioni - sono sorteggiati fino ad esaurimento dei procedimenti da assegnare e qualora le vertenze fossero in numero superiore sono rimessi nell'urna onde provvedere, con le medesime modalità, alle successive estrazioni.

3.4 La Segreteria del Collegio cura la redazione di due registri-protocollo:

A) per le procedure riguardanti le proposte di multa e di riduzione dei compensi;

B) per tutti gli altri ricorsi.

3.5 La Segreteria comunica senza indugio l'avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l'indicazione dei ricorsi loro assegnati.

3.6 Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina. L'accettazione della nomina da parte degli Arbitri dovrà avvenire mediante sottoscrizione dell'apposito atto recante il testo indicato nel modello Allegato B al presente Regolamento.

3.7 La segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell'arbitro da essa designato; in tale evenienza la parte, pena l'improcedibilità, avrà l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione e di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico, e di avvertire il nuovo designato della nomina ai fini dell'accettazione con le modalità di cui al precedente punto.

3.8 Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell'ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

4.1 La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione diretta al Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, anche informatico ed avendo cura di allegare nel plico inviato al Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte.

4.2 La memoria di costituzione dovrà:

a) essere sottoscritta dal tesserato o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA) e, ove possibile, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;

b) contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;

c) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi.

4.3 La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.

4.4 Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

4.5 Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega Pro, se resistente sia la Società, ovvero al Presidente dell'A.I.A.C., se resistente è il Tesserato, i quali provvedono alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.

4.6 Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

5.1 Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

5.2 Tale data è comunicata alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico, a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della riunione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e allegare nuova documentazione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

5.3 Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

6.1 Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri.

La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro **nominato** da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

6.2 L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

6.3 La riunione non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

6.4 Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riprodotto l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

6.5 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

7.1 Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, secondo opportunità o necessità.

7.2 Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

7.3 Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.

7.4 Documenti non depositati ai sensi del presente regolamento hanno valore meramente indicativo.

7.5 Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

8.1 Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

8.2 Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla riunione in cui si è trattenuta la causa in decisione. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della Lega Pro ed al Presidente dell'A.I.A.C. ed inviato in copia a ciascuna delle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico.

8.3 La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza

ARTICOLO 9

9.1 E' proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

9.2 Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

10.1 Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.

10.2 Il ricorso deve essere inviato al Collegio Arbitrale per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare al Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.

10.3 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.

10.4 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4 e 2.5.

10.5 Il ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

10.6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione al Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, anche informatico ed avendo cura di allegare nel plico inviato al Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

11.1 Il Presidente del Collegio viene, senza indugio, prescelto con le modalità di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

11.2 Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8.

11.3 Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso. La Segreteria provvede senza indugio all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

11.4 Di quanto sopra la Segreteria dà immediata comunicazione alle parti ed agli Arbitri designati.

ARTICOLO 12

12.1 All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

12.2 Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti, ove presenti, decide la controversia.

ARTICOLO 13

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme sul funzionamento ordinario del Collegio Arbitrale.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrari – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

14.1 Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.

14.2 Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dal decimo comma dell'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15


15.1 Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato C, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

15.2 Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto della complessità della controversia, della capacità finanziaria della parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrari.

15.3 Nei procedimenti relativi alle proposte di multa e di riduzione dei compensi di cui al registro-protocollo A) dall'art. 3 del presente regolamento, non sono dovute né spese di difesa, né onorari agli Arbitri, intendendosi i relativi incarichi a titolo gratuito, né diritti amministrativi.

15.4 Negli altri procedimenti, gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.

FIRENZE, 19.07.2016



ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.A.C. e la Lega Pro

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI DELLE CONTROVERSIE FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA PRO E GLI ALLENATORI

La Lega Pro e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

I. per le controversie relative alle proposte di multa e di riduzione dei compensi di cui al registro- protocollo A) dall'art. 3 del Regolamento arbitrale, non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;

II. per tutte le controversie non rientranti nelle ipotesi sub I. di valore sino ad € 10.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 200,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 150,00 per Arbitro;

III. per tutte le controversie non rientranti nelle ipotesi sub I. di valore compreso tra € 10.000,01 e € 69.999,99 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 400,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 300,00 per Arbitro.

IV. per tutte le controversie non rientranti nelle ipotesi sub I. di valore superiore ad € 70.000,00, sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 600,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 400,00 per Arbitro.

I corrispettivi come sopra concordati, oltre IVA, imposte, tasse, accessori di legge, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella.

Qualora sia soccombente l'Allenatore ovvero sia stata dichiarata la compensazione delle spese di lite, la Società – e nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. – accantonerà sui successivi ratei mensili dell'Allenatore l'importo di sua competenza.

Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla Lega PRO la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla società sportiva, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto utilizzando la provvista disponibile sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente l'Allenatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare all'Allenatore - unitamente alla relativa busta paga - la copia dello strumento di pagamento utilizzato.

Rimborso spese a piè di lista: la Lega PRO, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00.

La presente procedura si applica anche agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.



ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

MODULO ACCETTAZIONE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[segnare le caselle corrispondenti]

| ACCETTO | NON ACCETTO |
|--|---|
| di svolgere l'incarico | di svolgere l'incarico |
| a. di Presidente | a. di Presidente |
| b. di Arbitro | b. di Arbitro |
| secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento. | <p><i>Possono essere di seguito specificati i motivi</i></p> <p>_____</p> |





Data _____ Firma _____

ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

TABELLA DIRITTI AMMINISTRATIVI

I Per tutte le controversie, diverse dalle proposte di multa e di riduzione dei compensi, di valore sino ad € 10.000,00 sono dovuti € 200,00 per diritti amministrativi;

II. Per tutte le controversie, diverse dalle proposte di multa e di riduzione dei compensi, di valore compreso tra € 10.000,01 e € 69.999,99 sono dovuti € 300,00 per diritti amministrativi;

III. Per tutte le controversie, diverse dalle proposte di multa e di riduzione dei compensi, di valore superiore ad € 70.000,00 sono dovuti € 400,00 per diritti amministrativi;

L'incasso dei diritti amministrativi da parte della Lega avverrà tramite la medesima procedura di cui all'allegato A.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla Lega Pro destinati quanto al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segretaria del Collegio Arbitrale.

N.B.

Nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe e riduzione dei compensi non sono dovuti diritti amministrativi